



Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

Risposta Consultazione

Luglio 2021

Premessa

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione delle Linee Guida in materia di aiuti di Stato per l'energia, la tutela ambientale e il clima. L'obiettivo della consultazione è arrivare alla formulazione delle Linee Guida che sostituiranno quelle attualmente in vigore (Comunicazione 2014/C 200/01). Quanto all'entrata in vigore della suddetta normativa, gli Stati membri devono modificare, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, riteniamo inoltre opportuno che la Commissione consideri che molti regimi di aiuto con riferimento al settore energia sono stati approvati tra il 2018 ed il 2019 e sono strettamente collegati a processi di investimento rilevanti (ad esempio, gli investimenti per l'efficientamento dei processi produttivi, nel caso delle agevolazioni dei settori energivori a rischio delocalizzazione e investimenti e gli investimenti per lo sviluppo delle tecnologie di decarbonizzazione) che richiedono la stabilità della durata temporale delle decisioni recentemente assunte dalla Commissione.

Le nuove Linee guida sono, dunque, ritenute funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo, per cui l'UE punta a ridurre, entro il 2030, le proprie emissioni del 55% rispetto al 1990 e per questo si inseriscono all'interno del pacchetto "Fit for 55", che contiene proposte legislative utili al raggiungimento del target di cui sopra, e della neutralità climatica nel 2050.

I due principali driver della revisione sono un ampliamento dell'ambito delle Linee guida a nuove aree e a tutte le tecnologie in grado di realizzare il Green Deal e una flessibilizzazione delle regole di compatibilità.

La portata più ampia della disciplina sarà accompagnata da salvaguardie per garantire che l'aiuto sia effettivamente diretto laddove è necessario per migliorare la protezione ambientale, sia limitato a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi ambientali e non distorca la concorrenza o l'integrità del mercato interno.

La revisione mira, inoltre, a garantire l'allineamento e la coerenza con la pertinente legislazione dell'UE in materia ambientale ed energetica, facilitando la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili, in particolare quelli più inquinanti.

Si ritiene che i criteri principali per la revisione delle regole degli aiuti di Stato dovrebbero essere:

- Semplificazione: poiché la tempistica è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi per il 2030 e la transizione verde al 2050, la revisione deve rispondere adeguatamente alla necessità che gli Stati membri mobilitino enormi quantità di investimenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, che devono essere attuati e produrre effetti a breve termine. Le norme in materia di aiuti di Stato devono facilitare la tempestiva adozione delle misure necessarie per la transizione energetica verso un sistema privo di carbonio;
- Chiarezza: la definizione di un insieme minimo di norme chiare e generali, con l'obiettivo di:
 - facilitarne l'applicazione omogenea a livello dell'UE;
 - evitare questioni interpretative con potenziale impatto in termini di oneri amministrativi per gli Stati membri, "costretti" a notificare la misura per motivi di certezza del diritto;
 - alleggerire gli oneri amministrativi posti dalla fase di notifica anche per la Commissione Europea, che potrebbe concentrare la sua attività sul controllo ex post delle misure adottate dagli Stati membri piuttosto che sulla valutazione ex ante di misure senza alcun impatto (o trascurabile) sul mercato interno;
- Piena coerenza con il quadro normativo complessivo volto a sostenere gli obiettivi climatici.

Si ritiene che le misure basate sul mercato, per definizione, debbano essere considerate al di fuori della disciplina degli aiuti di Stato e quindi esentate dai processi di pre-notifica e approvazione. Tali misure consentono agli Stati membri di rispondere, in modo rapido e sicuro, alle esigenze del processo di decarbonizzazione, attraverso l'attuazione dei necessari investimenti ad alta intensità di capitale infrastrutturale che richiedono adeguati segnali di prezzo.

È opportuno, inoltre, prendere in considerazione le interazioni a breve e lungo termine con le altre politiche o misure pertinenti, compreso il sistema ETS dell'Unione.

È necessario che venga garantita coerenza e che venga chiaramente definita l'interrelazione con altre politiche e misure europee - ambientali e non - comunque correlate alla disciplina sugli Aiuti di Stato, tenendo in considerazione le finalità specifiche che caratterizzano tali strumenti normativi.

In tal senso si segnala che al punto 69 non è chiaro cosa si intenda per *“la Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il principio “non arrecare un danno significativo”, o ad altre metodologie comparabili”*, riferito al regolamento per la tassonomia della finanza sostenibile. Sarebbe in questa prima fase opportuno non legare l'attuale revisione delle Linee guida aiuti di stato a normative non ancora perfezionate, come ad esempio quella della regolamentazione della Tassonomia.

È inoltre importante che la disciplina sugli aiuti di stato possa contemplare anche casi in cui lo Stato membro implementi misure aggiuntive rispetto ad altre politiche e misure già adottate nello stesso ambito, qualora ritenga che siano necessari sforzi aggiuntivi rispetto a quelli in atto, finalizzati a porre rimedio agli stessi fallimenti del mercato.

Osservazioni su: 4.1 Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili

- **Rinnovabili**

La proposta di linee guida della CE prevede l'accorpamento degli aiuti dedicati al sostegno delle energie rinnovabili in una più ampia categoria dedicata alla riduzione delle emissioni Greenhouse Gases - GHG (dettagliata nell'ambito del paragrafo 4.1).

Il paragrafo 4.1.3.4 introduce, quale elemento di novità rispetto alla precedente versione delle linee guida, l'obbligo di effettuare una consultazione pubblica prima della notifica in modo da garantire trasparenza ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza. Tuttavia, si auspica che l'introduzione di tale strumento non vada ad allungare i tempi di accettazione della richiesta dell'aiuto, prevedendo termini definiti e perentori di esecuzione dell'intero processo.

Si vede con favore la possibilità per gli Stati Membri, introdotta dal paragrafo 4.1.3.5, di utilizzare schemi di sostegno con obblighi rinnovabili in capo ai *retailer*, viene previsto a tal proposito di porre un livello di “domanda” di rinnovabili inferiore al potenziale di offerta, oltre alla definizione di una penale per il mancato rispetto del raggiungimento di un livello sufficientemente elevato per incentivare la *compliance* con l’obbligo stesso. Sempre il paragrafo 4.1.3.5 individua le aste competitive come “meccanismo di default” per l’assegnazione degli aiuti, riconoscendo a tale procedura un ruolo centrale in continuità con la precedente versione delle linee guida; gli aiuti potranno essere erogati, tra le varie modalità possibili, in forma di sovvenzioni anticipate o Contract For Difference (CfD) a due vie. La proposta della CE prevede in ogni caso che i beneficiari degli aiuti restino esposti alla variazione dei prezzi spot e ai rischi di mercato, nell’ottica di consentire una efficiente integrazione degli impianti a fonti rinnovabili nella rete e nel mercato, e in modo da non incentivare tali *asset* a presentare offerte al di sotto dei propri costi marginali.

La CE prevede inoltre una deroga dall’obbligo di assegnazione degli aiuti tramite meccanismo di aste competitive per i piccoli impianti di generazione (§92), come definiti dall’Art. 5 del Reg. 2019/943. Considerato che lo stesso Regolamento prevede una tendenza di riduzione della taglia di impianto per rientrare nella definizione di *small projects* (400 kW fino al 2026, poi 200 kW), vale la pena di sottolineare il rischio di una disincentivazione nello sviluppo di tali progetti in presenza di un limite troppo stringente.

Il paragrafo 4.1.4 introduce (anche come potenziale prerequisito per ricevere gli aiuti) l’onere per gli Stati Membri di dimostrare di aver adottato misure ragionevoli per garantire l’effettiva realizzazione dei progetti sovvenzionati; tale misura andrà ad incrementare, soprattutto per l’Italia, la necessità di una semplificazione delle procedure di autorizzazione della nuova capacità rinnovabile. Infatti, ad oggi, si evidenziano lunghe e spesso incerte tempistiche autorizzative. Per tale ragione sarebbe necessario introdurre interventi normativi per lo snellimento, la razionalizzazione e l’accelerazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, tangibili ed efficaci da subito sia per nuovi impianti sia per quelli già esistenti e da ammodernare.

- **Idrogeno**

L'ambito di applicazione delle linee guida sarebbe esteso anche a nuove categorie di infrastrutture, diventate sempre più rilevanti dall'introduzione della disciplina, come ad esempio i gasdotti per il trasporto di idrogeno, nonché ulteriori nuove categorie di infrastrutture che potrebbero emergere nei prossimi anni. Con particolare riferimento alle infrastrutture per il trasporto di idrogeno, si ritiene che l'ammissione di tali infrastrutture agli aiuti di Stato debba essere condizionata ad un'analisi costi benefici in grado di dimostrare che sia il modo più economicamente efficiente per sviluppare il mercato dell'idrogeno, ad esempio anche attraverso un confronto con un modello di produzione di idrogeno in prossimità del luogo di consumo.

Senza escludere dagli aiuti le forme "*low carbon*", si ritiene necessario assicurare un adeguato supporto agli investimenti in alternative *clean* già disponibili sul mercato. Pertanto, si ritiene condivisibile che la Commissione debba verificare che la misura di aiuto a favore di idrogeno *low carbon* non ostacoli lo sviluppo di alternative più pulite.

Per quanto riguarda l'implementazione dei CfD quali strumenti a sostegno di un mercato dell'idrogeno *low carbon* e rinnovabile, si segnala che la loro assegnazione tramite procedure di gara uniche andrebbe sostanzialmente a sostenere solo le soluzioni/tecnologie più mature ed economiche nel breve termine (di fatto, l'idrogeno blu). I CfD si basano infatti sugli attuali costi di abbattimento delle tecnologie, senza tenerne in considerazione anche il potenziale di decarbonizzazione nel lungo termine, tralasciando quindi soluzioni più sostenibili che diventeranno presto competitive grazie alla progressiva diminuzione dei costi di implementazione. Nel caso in cui si opti per l'impiego di CfD, dovrebbe essere garantita la possibilità di tenere aste separate per l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno *low carbon*.

Inoltre, con specifico riferimento alla produzione di idrogeno rinnovabile, i regimi di sostegno dovrebbero basarsi su gare d'appalto competitive e dovrebbero contribuire a colmare il divario di costo rispetto alle alternative da combustibili fossili. Nello specifico, potrebbero essere fatti sia su una base €/MW (per sostenere gli investimenti che consistono in elettrolizzatori e impianti FER) sia su una base €/kgH₂ (per colmare il divario nei costi di produzione). In ogni caso dovrebbero essere indirizzati prioritariamente alle opzioni di consumo per le quali il vettore idrogeno rappresenta la

soluzione più idonea alla decarbonizzazione, ovvero più efficiente in termini tecnico-economici rispetto alle alternative che consentono di abbattere un uguale quantitativo di CO₂. Seguendo questa logica, in una prima fase l'idrogeno prodotto in modo sostenibile dovrebbe essere indirizzato soprattutto ai sistemi industriali che già utilizzano idrogeno prodotto da idrocarburi.

Osservazioni su: 4.2 Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia

- **Efficienza negli edifici**

Con le nuove regole di aiuto per il miglioramento del rendimento energetico e ambientale degli edifici nel contesto del pacchetto "Fit for 55", la Commissione evidenzia l'importanza del principio "*Energy Efficiency First*" come uno dei pilastri principali della lotta dell'UE contro il cambiamento climatico e una transizione energetica positiva e sostenibile.

La decarbonizzazione del settore edilizio è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e il 2050, dato che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo.

Tuttavia, ci sono alcune lacune nel progetto che dovrebbero essere affrontate nelle seguenti disposizioni:

(§114) La logica degli aiuti (4.2.1), oltre al problema della divisione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un edificio, dovrebbe considerare anche le barriere esistenti per i singoli proprietari o inquilini all'interno di una multi-abitazione - come i condomini - e incentivare la ristrutturazione energetica delle singole unità. Inoltre, l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione dovrebbe essere adeguata ai diversi tipi di edifici e alle corrispondenti barriere da superare.

(§118) Portata e attività di supporto (4.2.2)

(punti a e b) Sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione, gli aiuti dovrebbero indurre miglioramenti del rendimento energetico che portino a una riduzione della domanda di energia primaria e finale. Per essere in linea con le direttive

sull'efficienza energetica e sul rendimento energetico degli edifici, occorre considerare sia la domanda di energia primaria che quella finale. Inoltre, i risparmi nel consumo finale riflettono meglio i risparmi energetici reali sull'intero sistema energetico, poiché un'unità di energia finale si traduce in risparmi moltiplicati di energia primaria. Il consumo finale di energia è più rilevante per i consumatori finali e fornisce loro le informazioni necessarie per gestire correttamente il loro uso dell'energia.

(b) Per gli edifici di nuova costruzione, il 10% di risparmio di energia primaria non dovrebbe essere basato sulla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero stabiliti a livello di Stato membro. La definizione di edifici a energia quasi zero inclusa nella direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD) è troppo ampia e nessuna soglia numerica è definita a livello UE, portando a definizioni molto diverse da paese a paese. La direttiva EPBD è attualmente in fase di revisione, per cui è consigliabile stabilire delle soglie in base a qualsiasi nuova definizione che la direttiva rivista potrebbe portare.

Effetto incentivante (4.2.3)

(§121) L'effetto incentivante sugli aiuti non dovrebbe essere limitato ai progetti con un periodo di recupero superiore a 5 anni come per la proposta attuale. Questo potrebbe lasciare fuori dal campo di applicazione numerosi progetti più piccoli, che complessivamente potrebbero creare un impatto maggiore sul rendimento energetico complessivo.

Di conseguenza, il periodo di ritorno dovrebbe essere fissato a 3 anni, poiché sotto questa soglia l'investimento, di solito, dovrebbe essere concluso. *Payback* più lunghi rendono sempre più difficile, soprattutto nel settore B2B e terziario, la quantificazione dell'effetto incentivante.

In ogni caso gli aiuti concessi per finalità di riqualificazione energetica devono essere valutati in relazione a possibili effetti distorsivi sul mercato della filiera dell'edilizia ed in relazione al rischio di fenomeni inflattivi.

Osservazioni su: 4.3 Aiuti a favore di una mobilità pulita

- **Mobilità sostenibile**

Il paragrafo 4.3 prevede che possano essere concessi dagli Stati Membri aiuti per l'installazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento e per l'acquisto di veicoli puliti. Un altro fattore importante per lo sviluppo della mobilità pulita è rappresentato dal costo dell'energia elettrica di cui si approvvigiona il gestore della colonnina (CPO) per erogare il servizio di ricarica elettrica in ambito pubblico. Sarebbe importante prevedere per gli operatori dei punti di ricarica che erogano il servizio di ricarica agli utenti (anche per conto di *Managed Service Provider* MSP) aiuti sotto forma di riduzione dei costi dell'energia elettrica (energia elettrica utilizzata come *input* produttivo per erogare il servizio di ricarica), purché tutti i benefici siano trasferiti ai consumatori finali, in modo trasparente, al fine di promuovere la mobilità sostenibile. Questi aiuti non devono, inoltre, alterare la concorrenza nel mercato dei combustibili e vettori energetici. Tali aiuti dovrebbero riguardare, in particolare, la componente della tariffa elettrica relativa agli oneri generali di sistema. Tale agevolazione, applicata a tutti gli operatori della mobilità non sarebbe distorsiva e permetterebbe ai clienti finali di pagare un costo di ricarica più contenuto. La medesima agevolazione relativa agli oneri generali di sistema dovrebbe riguardare anche le fattispecie di ricarica in ambito privato come box/garage e attività commerciali.

Inoltre, i criteri di selezione della procedura di gara competitiva dovrebbero basarsi in linea di principio, e non solo in casi eccezionali, anche su criteri ambientali come i benefici ambientali attesi dall'investimento in termini di riduzione di CO₂ equivalente o di inquinanti (§156).

In linea con quanto espresso al punto 167 sarebbe altresì opportuno considerare ai fini della concessione dell'aiuto, oltre alla penetrazione nel mercato dei veicoli puliti (§172), anche la presenza di fallimenti di mercato che non consentono, allo stato attuale, lo sviluppo dell'infrastruttura e quindi la penetrazione nel mercato di veicoli puliti. Tali aiuti devono essere trasferiti agli utenti del servizio in modo trasparente.

Dal momento che gli aiuti per la costruzione e l'installazione delle infrastrutture vengono assegnati attraverso procedure di gara competitive, sarebbe di fondamentale importanza garantire la massima partecipazione dei CPO nei processi competitivi.

Tra i costi ammissibili (§177) per la costruzione e l'installazione o per l'ammodernamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento dovrebbero rientrare anche altri costi, come ad esempio:

- Costi relativi ai lavori di *project management*;
- Costi di preparazione (sopralluogo, verifiche tecniche), implementazione e collaudo;
- Costi di comunicazione e *dissemination*;

Infine, in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sarebbe opportuno prevedere aiuti per progetti che prevedano la fornitura al cliente di un servizio complessivo (cosiddetto “*as-a-service*”) che contempla la fornitura dei veicoli elettrici, dell'infrastruttura di ricarica e la messa a disposizione di tecnologie *smart charging*.

Osservazioni su: 4.4 Aiuti per l'uso efficiente delle Risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare

L'economia circolare, insieme alla decarbonizzazione, rappresenta il *driver* principale di sviluppo sostenibile individuato nel Green deal. Per accelerare il processo di transizione verso un modello economico circolare, il piano d'azione per l'economia circolare sottolinea la necessità di tenere conto degli obiettivi connessi all'economia circolare nel contesto della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia.

Pertanto, si valutano positivamente le categorie di aiuti inserite nella bozza delle linee guida con particolare riferimento alla “*sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate)*”, e agli investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il riciclaggio e il riciclaggio dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze prodotti dal beneficiario o da terzi.

Si segnalano, tuttavia, alcuni possibili punti di miglioramento:

- la necessità di riconoscere la possibilità di **accedere agli aiuti anche alla co-combustione**, ad esempio nei cementifici, come forma di gestione, in linea con i principi dell'economia circolare, che consente di utilizzare rifiuti non riciclabili, che altrimenti verrebbero inceneriti, esportati o conferiti in discarica. Si suggerisce, pertanto, l'inserimento di un punto 192 (e) come di seguito specificato: *“investimenti per l'utilizzo di rifiuti non riciclabili nei processi industriali, ove tale utilizzo consenta sia il recupero energetico, sia la riduzione delle emissioni di CO2 da processi industriali”*;
- si suggerisce di **estendere l'aiuto relativo al punto 192 (a) (ii) anche alle materie recuperate**, e non solo alle “materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate)”;
- per dare maggiore impulso ai progetti in tema di economia circolare, si suggerisce di **aumentare la percentuale di aiuto cui può accedere una grande impresa per facilitare maggiormente processi di simbiosi industriali all'interno delle filiere**;
- si condivide la previsione di aumentare l'intensità di aiuto per le innovazioni tecnologiche, ma deve essere garantito un allineamento a livello unionale su quali **siano le innovazioni tecnologiche oggetto dell'incremento, al fine di evitare frammentazione nell'applicazione della previsione a livello di singolo Stato membro**. Si segnala, ad esempio, che in Italia il Decreto ministeriale del 9 dicembre 2014 recante “Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008” prevede che, per poter accedere alle agevolazioni, in un progetto di un impianto di produzione di PET riciclato si debbano utilizzate tecnologie innovative ma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) impone l'utilizzo di una tecnologia non considerata innovativa dal soggetto gestore del regime italiano (Invitalia);
- in assenza di *standard* di riferimento, vista anche la continua evoluzione tecnologica degli scenari, al fine di evitare interpretazioni discrezionali delle autorità competenti riguardo l'analisi controfattuale su investimenti in economia circolare, nell'ottica di favorire concretamente questi investimenti, occorrerebbe

rendere facoltativa l'analisi controfattuale, prevedendo, nel caso, una premialità per le aziende che la fornissero;

- **aumentare l'intensità dell'aiuto per i progetti volti al recupero dei *critical raw materials* (CRM).** Il tema dei CRM rappresenta una criticità strutturale per tutti quei soggetti, come l'Europa, importatori netti di materie prime ed è fondamentale, quindi, guardare all'economia circolare come ad un'opportunità per far fronte a questo problema. In tal senso, la leva del sostegno finanziato può rappresentare un catalizzatore straordinario del processo di transizione verso una gestione più circolare di questi materiali;
- **si condivide la considerazione riportata nella bozza delle linee guida circa il ruolo fondamentale svolto dal sostegno finanziario nel contribuire a creare un efficiente mercato dell'Unione delle materie prime secondarie.**

A riguardo, si segnala la necessità di supportare il mercato delle materie prime seconde introducendo un regime di tassazione IVA agevolato (5%) per l'acquisto di beni e materiali prodotti in linea con i principi dell'economia circolare, con la rassicurazione che sia fuori del campo di applicazione degli aiuti di Stato. Lo stesso obiettivo dovrebbe guidare il processo di revisione della disciplina sulle aliquote IVA al fine di consentire e stimolare gli Stati membri ad applicare aliquote IVA ridotte sulle operazioni a sostegno dell'economia circolare.

Osservazioni su: 4.6 Aiuti per il risanamento di siti contaminate, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, e la biodiversità e soluzioni basate sulla natura

Si valuta come estremamente positivo l'inserimento delle categorie di aiuti per il **risanamento di siti contaminati**, funzionali ad accelerare il processo di recupero di aree oggetto di bonifica, con conseguente riduzione del consumo di suolo nell'ottica di una sua gestione circolare.

Osservazioni su: 4.8 Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

- **Security of supply**

Relativamente al tema *security of supply*, le misure di aiuto individuate dalla Commissione nella proposta di linee guida si distinguono in meccanismi di mercato (*market-wide capacity mechanisms*), come i meccanismi di capacità (CRM), le riserve strategiche e gli schemi di interrompibilità (prioritariamente dedicati ai Sistemi di Difesa), o regimi dedicati quali la *network reserve*. Rispetto ai CRM si ritiene che questi debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione delle linee guida in quanto queste ultime risultano superate dalla disciplina introdotta dal Regolamento 943/2019, per il disegno dei meccanismi di capacità. Come anticipato in premessa, infatti, la semplificazione delle CEEAG deve essere anche mirata ad evitare sovrapposizioni con le più recenti evoluzioni della legislazione di settore per scongiurare il rischio di incertezze nell'applicazione della norma.

Rispetto all'inclusione di nuovi impianti di generazione elettrica alimentati a gas, il documento in consultazione richiede allo Stato membro di dimostrare la coerenza di questi investimenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, sia nella fase di consultazione (§306) sia nella fase di notifica (§326). A tal proposito, si evidenzia che in più punti del documento, anche in relazione ad altri ambiti, la Commissione richiede allo Stato membro di verificare se esistano o meno alternative già implementabili e più virtuose dal punto di vista ambientale. Riteniamo tale valutazione ridondante in quanto la disciplina sui CRM contenuta nel Regolamento 2019/943 è già volta a mitigare eventuali impatti ambientali derivanti dall'implementazione di questi meccanismi ammettendo la partecipazione dei soli impianti che rispettano determinati limiti emissivi e prevedendo la neutralità tecnologica degli impianti ammessi alle procedure d'asta. Vale la pena, inoltre, di sottolineare l'importanza nel breve-medio periodo della capacità elettrica a gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante la fase di transizione energetica, anche considerando l'impiego sempre crescente di soluzioni di elettrificazione come indicato dalle traiettorie europee.

Per quanto riguarda gli schemi di interrompibilità, invece, La Commissione propone di includere nella categoria di sicurezza degli aiuti all'approvvigionamento *"meccanismi di capacità e sistemi di interrompibilità per affrontare le questioni di sicurezza a lungo e breve termine dell'approvvigionamento derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di produzione di elettricità, nello stoccaggio o nella risposta alla domanda"*.

Si ritiene necessario cancellare l'inclusione dell'interrompibilità in considerazione del fatto che tale misura, date le caratteristiche del servizio fornito, risulta una misura di emergenza dedicata ai Sistemi di Difesa volta a garantire la sicurezza del sistema piuttosto che la sua adeguatezza e pertanto non deve essere considerata aiuto di stato.

Più in generale, si ritiene che la valutazione della Commissione sia ridondante per i servizi approvvigionati secondo la disciplina prevista dalla normativa di settore (es. Codici di Rete e Linee Guida) e che sono approvvigionati per ottemperare a tale normativa e mediante procedure trasparenti e competitive.

- **Storage**

La proposta di linee guida della Commissione non prevede un capitolo ad hoc per gli accumuli. Sarebbe opportuno prevedere che le linee guida contemplino meccanismi di supporto non solo per gli accumuli di piccola taglia e associati a impianti di produzione da fonti rinnovabili e/o infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ma anche per gli impianti di accumulo stand-alone (inclusi i pompaggi) di taglia medio-grande, quindi capital-intensive.

In Italia, gli accumuli sono dunque correttamente previsti dal TSO tra i fattori abilitanti per la transizione energetica, con riferimento sia agli impianti accoppiati alle fonti rinnovabili sia agli impianti stand-alone.

Gli accumuli si rendono, quindi, necessari sia per l'integrazione delle fonti rinnovabili e quindi la decarbonizzazione (in tal senso potrebbero ricadere nello scope del capitolo 4.1), sia per la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico (ricadendo, quindi, potenzialmente nello scope del capitolo 4.8).

Tuttavia, poiché i ricavi derivanti dalla partecipazione ai mercati spot dell'energia e dei servizi sono difficilmente prevedibili, si rende necessario prevedere strumenti a termine adeguati a consentire gli investimenti in nuovi sistemi di accumulo richiesti dal sistema, come aste centralizzate di lungo periodo (durata pari ad almeno 20 anni) per contrattualizzare la disponibilità della globalità dei servizi di sistema ad essi richiesti.

Vale la pena ricordare che simili meccanismi competitivi per la realizzazione di sistemi di accumulo a servizio delle esigenze del sistema sembrano essere già previsti dagli art.36 e 54 della Direttiva 944/2019. Lo stesso art. 54, comma 2) prevede, inoltre, che l'autorità di regolazione elabori, a supporto dei gestori di rete, specifici orientamenti al fine di garantire uno svolgimento il più possibile equo delle procedure di approvvigionamento dei sistemi di accumulo.

In definitiva, si ritiene che questo tipo di meccanismo dovrebbe essere, dunque, incluso tra le misure di cui al capitolo 4.1.

Osservazioni su: 4.11 Aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia

- **Proporzionalità dell'aiuto**

La Commissione ritiene che ci siano settori economici particolarmente esposti al commercio internazionale e che dipendono molto dall'elettricità per la creazione di valore, per cui i costi energetici rappresentano un onere particolarmente gravoso. Questo onere aumenta il rischio che le aziende che operano in questi settori delocalizzino fuori dall'UE verso Paesi con leggi ambientali meno stringenti e un costo dell'elettricità più basso.

In questo ambito, tuttavia, la Commissione ha ridotto l'entità delle agevolazioni creando elementi di forte criticità per il nostro sistema manifatturiero.

La riduzione sugli oneri di sistema è uno strumento essenziale per garantire la competitività dei settori energivori esposti alla concorrenza internazionale, evitando la perdita di quote di mercato e/o la delocalizzazione a favore di paesi extra UE che applicano politiche climatiche meno ambiziose di quelle europee. Inoltre, l'accessibilità all'elettricità a prezzi competitivi è un requisito fondamentale per sostenere in UE la transizione verso tecnologie a basse emissioni di carbonio, che richiederanno un sempre maggior ricorso all'elettrificazione. Un indebolimento così significativo delle agevolazioni in questa fase decisiva della transizione energetica appare controproducente ed incoerente con gli obiettivi strategici che l'UE si è data per il 2030 e oltre.

Questo innalzamento, che riguarda tutte le aziende che saranno autorizzate a ricevere aiuti di Stato, rende più costosa l'energia elettrica e potrebbe anch'esso contribuire a disincentivare la decarbonizzazione dei processi produttivi.

Si invita la Commissione a reinserire un criterio di ammissibilità del 4% per il *trade intensity* e del 20% per l'*electro-intensity*, e a mantenere lo 0,5% VAL del limite minimo dei costi da imposte sull'energia elettrica, poiché la nuova misura comporterebbe un aumento dei costi per l'industria energivora in generale con la conseguente perdita di competitività e il possibile disincentivo a “decarbonizzare” il processo produttivo.

- **Condizionalità**

Si ritiene che, una volta individuati i settori e le imprese eleggibili in base ai criteri di *energy intensity* e *trade intensity*, non debbano essere previste ulteriori condizionalità vincolanti per il riconoscimento dei benefici. Se gli aiuti di Stato venissero subordinati a misure aggiuntive impattanti in maniera significativa sui costi (capex e opex) dell'impresa beneficiaria, si snaturerebbe di fatto la finalità dello strumento che rischierebbe di perdere gran parte della sua efficacia. Si evidenzia peraltro che alcune delle condizionalità proposte non riflettono le specificità tecniche e l'effettiva applicabilità nei diversi settori industriali, né sono in grado di tenere conto di investimenti pregressi, delle performance già raggiunte e dell'effettiva potenzialità di ulteriori margini di miglioramento. Inoltre, i requisiti di condizionalità proposti sono legati all'attuazione e all'applicazione di altre direttive (efficienza energetica ed energie rinnovabili) con il rischio di indebite sovrapposizioni e duplicazioni. Per questi motivi si propone di rimuovere i criteri di condizionalità introdotti.

- **Settori eleggibili**

Le nuove Linee guida europee prevedono criteri più stringenti per la selezione dei settori eleggibili allo sconto sugli oneri generali di sistema finalizzati al finanziamento delle energie rinnovabili. Si fa presente che in Italia, attualmente, questi oneri ammontano a circa 50€/MWh, un valore molto elevato e paragonabile al costo della *commodity* priva di oneri.

Forte è la preoccupazione in relazione ai settori eleggibili, poiché la restrizione degli stessi appare oltremodo allarmante e foriera di forti danni per molti dei settori manifatturieri energivori italiani che hanno usufruito di importanti strumenti per la riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La preoccupazione riguarda l'esclusione di alcuni importanti settori industriali (cemento, gas tecnici, alcuni ceramici, alcuni tipologie di vetri, molteplici settori del comparto alimentare, alcuni settori della plastica etc) dalla platea dei beneficiari delle agevolazioni. Questi settori esclusi sono tra i più energivori. Questa esclusione risulta pertanto incoerente con le premesse stesse delle linee guida, che si dichiarano tese ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica per il raggiungimento dei quali un ruolo rilevante sarà giocato proprio dall'elettrificazione dei processi manifatturieri energivori.

Si sottolinea come per i settori caratterizzati da un alto valore di *energy intensity* pur non essendo esposti per gli anni di analisi 2013-2015 al commercio internazionale oltre alla soglia decisa a livello europeo, possono registrare un incremento di costi talmente elevato da portarli al superamento del valore soglia del 20% negli anni di vigenza della nuova Direttiva 2022-2030.

Il rischio della modifica dell'elenco dei settori ammissibili per gli aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia avrebbe gravi effetti anche sulle misure esistenti autorizzate per un periodo di dieci anni (tempo necessario all'espletamento degli obiettivi perseguiti dall'agevolazione) e che includono settori, ammissibili a valere sulla precedente disciplina, ma esclusi dalla nuova. Si sottolinea, quindi, la necessità di una integrazione dell'Allegato proposto in continuità con quanto definito all'interno della Comunicazione 2014/C 200/01.

Qualora non sia ricevibile la richiesta di reinserimento del sopra descritto criterio di ammissibilità, che dovrà però essere opportunamente giustificata, si richiede che venga valutata l'inclusione dei singoli codici Prodcod che raggiungono i livelli di eleggibilità. Una pratica simile è stata attuata nella selezione dei settori e sottosettori eleggibili alle compensazioni degli oneri indiretti della CO₂.



Si auspica, inoltre, che si inserisca un'espressa previsione che faccia salve le misure esistenti almeno fino al termine della validità del regime così come autorizzato.